

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI ISTITUZIONE DELLA De.Co. (Denominazione Comunale)

Il presente provvedimento è approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 56 del 29.09.2021

Art. 1 – Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali e dell'economia del mare legate alle tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di sviluppo sostenibile del territorio, promozionedell'immagine del Comune di Manfredonia e delle sue peculiarità.
- 2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
- 3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà inmateria di tutela e promozione del territorio, il Comune di Manfredonia intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso la tutela e la messa in reti operative delle produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, costruzioni di filiere integrate e sviluppo sostenibile con utili ricadute sulla comunità tutta.
- 4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Manfredonia intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali,il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, dell'economia del mare, artigianali e commerciali del territorio comunale.
- 5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Manfredonia, , promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
- 6. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acrononimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

- 1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
- a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari ed artigianali (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico
- b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali e delle attività culturali ad esse connesse che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento, tutela e promozione anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche;
- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica, geografica, antropologica e sociologica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, sia attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, sia nella ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari sia mediante all'adesione e/o promozione di partecipazione a progetti ed attività internazionali, europee, nazionali regionali e locali;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

- 1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agroalimentare, artigianale, dell'economia del mare derivante da attività agricola o zootecnica, dell'economia del mare, dell'artigianato o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi—, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate negli usi, nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto delle tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo, aggiornamento e diffusione.
- 2. I termini "tipico" e tradizionale" sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.
- 3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Manfredonia.
- 4. Attraverso la De.Co. non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di quel determinato Comune e/o territorio vasto costituito da più Comuni.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.Co.

- 1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co.
- 2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- 3. Nel registro sono annotati:
- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- I soggetti giuridici che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti aldisciplinare di identificazione e produzione;
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
- 4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di prodotti agro-alimentari, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:
- carni fresche di qualsiasi specie animale terrestre ed acquatica e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni a base di pesci e crostacei pescati e/o allevati;
- preparazioni a base di piante alimurgiche ed officinali;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina manfredoniana e sipontina;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail
- prodotti dell'artigianato locale.
- 5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, dell'economia del mare, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Manfredonia, anche se non vi hanno la sede legale.
- 6. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
- 7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
- 8. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo cartaceo e informatico con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 5-Logo De.Co.

- 1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente:
- -i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative comunali
- -l'appartenenza alla rete dei Comuni che hanno istituito uno o più prodotti De.Co.
- il Comune adotta il logo "Comuni De.Co." nella forma originaria promossa da Anci.
- Il Comune ha facoltà di adottare, qualora ritenuto più utile un logo di sua fantasia al fine direndere riconoscibile e caratterizzatoil proprio prodotto De.Co. Tale logo e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

- 1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Manfredonia ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni ed all'identità locale.
- 2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
- 3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
- 4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
- 5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

- 6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
- 7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte significativa per oltre il 60% originari del territorio comunale;

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

- 1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate dagli interessati o d'ufficio dal Comune.
- 2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

 In particolare dovranno essere indicati:
- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- le caratteristiche del prodotto e le peculiarità;
- e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- le caratteristiche nutrizionali;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura
- una bozza della scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche principali ovvero del disciplinare di produzione.
- 3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.
- 4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
- 5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
- 6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale per le determinazioni di competenza.
- 7. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
- Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
- 8. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo ed istruttoria, quantificate in €150,00, salvo successivo aggiornamento ad opera della Giunta Comunale.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co.

- 1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.
- 2. La Commissione è composta da cinque componenti individuati dal Sindaco, secondo, secondo i criteri previsti dal Consiglio Comunale, tra tecnici esperti nel settore anche rappresentanti delle relative associazioni di categoria e consumatori

3. .

- 4. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici ed esperti locali in relazione allo specifico settore produttivo.
- 5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
- 6. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- 8. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

- 1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni pubbliche.
- 2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
- 4. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
- 5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici così da ledere l'immagine del prodotto.
- 6. E' fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
- 8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

- 1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Manfredonia a termini di legge.
- 2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
- 3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune:

- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;
- 5. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
- 6. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
- 8. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento riferirsi all' area Attività Produttive, necessariamente da dotare di apposito personale..

Art. 13 - Iniziative comunali e di coordinamento

- 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 3. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso apposite forme di collaborazione.

Art. 15 – Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

INDICE:

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Ambito dell'intervento comunale
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Istituzione del Registro De.C.O.
Art. 5	Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazion
Art. 6	Logo De.C.O.
Art. 7	Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 8	Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 9	Commissione comunale per la De.C.O.
Art. 10	Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo
Art. 11	Controlli e sanzioni
Art. 12	Struttura organizzativa competente
Art. 13	Iniziative comunali
Art. 14	Le tutele e le garanzie
Δrt 15	Norme finali

A allegati:

a) fac simile domanda di iscrizione nel registro produttori De.Co. (da compilare in bollo)

ALLEGATO A)

(fac-simile indicativo di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco del Comune di Manfredonia
OGGETTO: richiesta di riconoscimento De.Co.
Il sottoscrittonato
ile residente
inVia codice fiscale
nella qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta
avente la qualifica di .
☐ imprenditore agricolo.
□ artigiano .
□ commerciante al dettaglio
□ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
☐ Imprenditore dell'economia del mare
□ altro
con sede
inViacf:
premesso:
☐ che la propria ditta produce il prodotto
☐ che il suddetto prodotto. è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure
□ per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio, è meritevole di ottenere la De.Co.;
CHIEDE
☐ di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto, oppure
☐ l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: - di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specific regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descritti del prodotto, approvati dal Comune di Manfredonia; - che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura o prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti; - che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modifica (O.G.M.); - di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di
preparazione del prodotto De.Co.
Allega i seguenti documenti: - scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, l'acratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti ne registro De.Co.);
- altro (tutto quanto indicato dall'art. 8 del regolamento e quant'altro ritenuto utile)
dataFirma